



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 122 DEL 07.11.2017

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta presentata a questo Comando in data 07.10.2017, dal sig. Marinaro Cecilia, avente per oggetto la temporanea chiusura di via Indipendenza, nel tratto compreso tra il civico 4 ed il civico 15 per eseguire lavori edili di cui alla CILA prot. 12180 del 11.09.2017;

Considerato che, stante le ridotte dimensioni della via Indipendenza, appare opportuno adottare un provvedimento di limitazione della circolazione al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità per le maestranze impegnate nelle operazioni con movimentazione mezzi nonché per i cittadini;

Considerato altresì che, la chiusura è stata concordata in orario a limitato volume di traffico;

Vista la legge 15.07.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 commi 1° lett. a e 13 del C.d.S. D.lgs. n.285/92;

Visto la normativa vigente sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto Il Vigente Codice della Strada e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento Comunale per le occupazioni di suolo pubblico;

ORDINA

**Giovedì 9 e Venerdì 10 Novembre 2017 dalle ore 14:00 alle ore 17:00, la chiusura al traffico di:
Via Indipendenza, nel tratto compreso tra il civico 4 ed il civico 15 e Corso Umberto I,
all'altezza della casa comunale.**

ORDINA ALTRESÌ

Che la ditta esecutrice dei lavori, predisponga tutta la segnaletica necessaria per la chiusura strada e segnalamento cantiere, per la sicurezza di pedoni ed automobilisti.

Nell'area interessata resta obbligatorio il rispetto delle Leggi e di ogni quant'altro per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

L'esecuzione della presente ordinanza è affidata alla forza pubblica.

DISPONE

CHE LA PRESENTE ORDINANZA:

1. SARÀ RESA NOTA MEDIANTE PUBBLICAZIONE PRESSO L'ALBO PRETORIO MUNICIPALE
2. SARÀ INSERITA SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE WWW.COMUNEAMANTEA.GOV.IT ;
3. SARÀ TRASMESSA AI SEGUENTI DESTINATARI:
 - a) alla Stazione Carabinieri di Amantea;
 - b) all'ASP ex n° 1 Distretto di Amantea;
 - c) all'interessato

per quanto di loro competenza

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.



Il Comandante
cap. Emilio Caruso